

# Omologa giudiziaria della transazione fiscale e problematiche applicative del cram down

di Francesco Garganese (\*)

Le modifiche apportate dalla Legge n. 159/2020 agli artt. 180 e 182-bis della Legge fallimentare comportano il potere dell'Autorità giudiziaria ordinaria di **omologare**, a determinate condizioni, le **domande di concordato preventivo** o gli **accordi di ristrutturazione dei debiti** anche laddove, con riferimento ai debiti di natura tributaria, l'**Amministrazione finanziaria non aderisca alla proposta del contribuente**. La novella legislativa, per quanto introduca un istituto fortemente innovativo nel panorama della crisi d'impresa, sintetizzabile con il nome di **cram down**, pone però, allo stato, alcune problematiche interpretative con inevitabili ripercussioni anche in punto di tutela processuale del debitore.

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 agli artt. 180 e 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), il Tribunale può omologare la domanda di concordato preventivo del debitore ovvero gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche senza il consenso dell'Amministrazione finanziaria (come anche di un ente di previdenza), a condizione che la relativa adesione sia determinante per l'approvazione della proposta e sempre che quest'ultima risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Le nuove disposizioni, che con riferimento ai debiti di natura tributaria si intersecano inevitabilmente con l'istituto del trattamento dei crediti tributari e contributivi, tradizionalmente più noto come transazione fiscale, pongono alcuni dubbi interpretativi con riferimento ai casi di rifiuto espresso dell'Agenzia fiscale e di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 159/2020. Per quanto i primi commenti in materia propongono una applicazione a "maglie larghe" delle nuove disposizioni, alcune argomentazioni sembrerebbero prediligere una interpretazione più restrittiva, aderente al tenore letterale della legge.

## L'adesione "sostitutiva" dell'Autorità giudiziaria

Con l'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, disposizione inserita in sede di conversione dalla Legge 27 dicembre 2020, n. 159, sono state apportate importanti modifiche agli artt. 180, comma 4, e 182-bis, comma 4, della Legge fallimentare. In particolare, al verificarsi di determinate condizioni, è stato introdotto il potere di omologa da parte del Tribunale, rispettivamente, della domanda di concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche in "mancanza di voto" e in "mancanza di adesione" dell'Amministrazione finanziaria o dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Tale nuova disciplina, in gergo conosciuta come *cram down*, anticipa di fatto l'entrata in vigore di un istituto inizialmente previsto, nell'ambito del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, a far data dal 1° settembre 2021 (1). Tuttavia, "in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre anche nella Legge fallimentare, e sino all'entrata in vigore del nuovo codice,

(\*) *Dottore di ricerca in diritto tributario. Avvocato presso Garganese - Studio Legale Tributario*

(1) Cfr. art. 48, comma 5, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,

così come modificato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.